METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
ISSN 3103-7305
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

SEZ. II • GIURISPRUDENZA & OSSERVATORIO • OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
Anno I (Vol. 1), Fasc. 2 (2026) • Art. 4428 • pp. 1–10 • §§ 1–28

Nullità del contratto: il rilievo officioso cede al giudicato

English Edition Title: Contractual Nullity: Ex Officio Judicial Powers Subordinate to Res Judicata

Bruno Taverniti [Direttore Responsabile & Co-Direttore Scientifico]
Avvocato del Foro di Roma — Direttore di Metodo Giuridico
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/bruno-taverniti/

Pubblicato il: 23 Set 2026 • Revisione collegiale e verifica integrale fonti (Sez. II) • Testo integrale: pp. 1–10 (§§ 1–28)

ABSTRACT SCIENTIFICO
L'ordinanza della Corte di Cassazione civile, Sezione Prima, n. 25257 del 13 settembre 2026 affronta il tema dei confini del potere di rilevazione d'ufficio della nullità contrattuale nel giudizio di appello. La decisione definisce il punto di equilibrio tra l'istituto generale della rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale, contemplato dall'art. 1421 c.c. nei termini delineati dalla nomofilachia di legittimità, e la stabilità delle situazioni giuridiche presidiata dal giudicato interno ex art. 2909 c.c. La Suprema Corte stabilisce che, laddove il giudice di primo grado abbia statuito sulla pretesa creditoria presupponendo la validità ed efficacia del contratto, e le parti abbiano dibattuto sul titolo senza impugnare specificamente la statuizione in grado di gravame, al collegio d'appello è precluso sollevare d'ufficio l'invalidità negoziale.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
B. Taverniti, Nullità del contratto: il rilievo officioso cede al giudicato, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 2, 23 settembre 2026, art. 4428, pp. 1–10, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/09/23/nullita-contratto-rilievo-officioso-giudicato-cassazione-25257-2026/.

OSCOLA: Bruno Taverniti, 'Nullità del contratto: il rilievo officioso cede al giudicato' (2026) 1(2) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 4428, 1–10 <https://www.metodogiuridico.it/2026/09/23/nullita-contratto-rilievo-officioso-giudicato-cassazione-25257-2026/> accessed 15 November 2026.

Record OAI-PMH:	`oai:metodogiuridico.it:post/4428 (OAI-PMH 2.0 • OpenAIRE v4)`
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/09/23/nullita-contratto-rilievo-officioso-giudicato-cassazione-25257-2026/
AEA JEL Codes:	K12 (Diritto dei contratti e delle obbligazioni); K15 (Sistemi di Civil Law e diritto privato generale)
EuroVoc (UE):	MT 1211 diritto civile • diritti di obbligazioni [5598]; contratto [164]
ECLI Pronunce:	`ECLI:IT:CASS:2026:25257CIV • ECLI:IT:CASS:2024:29529CIV • ECLI:IT:CASS:2017:7294CIV`

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Bruno Taverniti. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Nullità del contratto: il rilievo officioso cede al giudicato

La Cassazione fissa i limiti del sindacato in appello sulla validità negoziale in presenza di **giudicato interno**

Bruno Taverniti Diritto Civile & Obbligazioni e Contratti 23 Settembre 2026 Lettura 11 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 23 Settembre 2026: La Suprema Corte di Cassazione ribadisce che il potere officioso del giudice d'appello di rilevare la nullità contrattuale incontra il limite insuperabile del **giudicato interno**, qualora la validità del titolo negoziale sia già stata oggetto di discussione tra le parti o esaminata dal primo giudice e non specificamente impugnata, restando invece ammissibile il rilievo d'ufficio nell'ipotesi in cui la questione non sia stata discussa né esaminata.

Abstract (Italiano)

L'ordinanza della Corte di Cassazione civile, Sezione Prima, n. 25257 del 13 settembre 2026 affronta il tema dei confini del potere di rilevazione d'ufficio della nullità contrattuale nel giudizio di appello. La decisione definisce il punto di equilibrio tra l'istituto generale della rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale, contemplato dall'art. 1421 c.c. nei termini delineati dalla nomofilachia di legittimità, e la stabilità delle situazioni giuridiche presidiata dal **giudicato interno** ex art. 2909 c.c. La Suprema Corte stabilisce che, laddove il giudice di primo grado abbia statuito sulla pretesa creditoria presupponendo la validità ed efficacia del contratto, e le parti abbiano dibattuto sul titolo senza impugnare specificamente la statuizione in grado di gravame, al collegio d'appello è precluso sollevare d'ufficio l'invalidità negoziale.

Abstract (English)

The Court of Cassation, First Civil Section, order no. 25257 of September 13, 2026, defines the boundaries of the appellate court's power to raise contract nullity ex officio. The ruling clarifies the relationship between the ex officio plea under Article 1421 of the Italian Civil Code and the binding effect of internal res judicata under Article 2909. The Court holds that whenever the first-instance court has ruled on a credit claim by presupposing the validity and effectiveness of the contract, and the parties discussed the contractual ground without specific challenge on appeal, the appellate

judge cannot raise the invalidity of the contract sua sponte, as the matter is barred by internal res judicata.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Limiti al rilievo in appello:** Il rilievo officioso della nullità del contratto in secondo grado è subordinato all'assenza di un previo accertamento, anche implicito, da parte del giudice di prime cure.
- **Giudicato interno ed efficacia negoziale:** Se la decisione di primo grado accoglie o modula la pretesa creditoria fondata sul contratto, la validità del negozio assurge a presupposto logico necessario della pronuncia.
- **Onere di specifica impugnazione:** In difetto di gravame puntuale avverso l'efficacia del vincolo contrattuale, sul punto si forma il **giudicato formale** e sostanziale ex artt. 324, 329 c.p.c. e art. 2909 c.c.
- **Tutela del contraddittorio processuale:** Il giudice di secondo grado non può eludere la decadenza dei motivi di impugnazione sollevando eccezioni in senso lato su profili già coperti dalla decisione anteriore.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

*Il **potere di rilievo officioso** della nullità del contratto spetta al giudice d'appello soltanto qualora la questione di validità ed efficacia del rapporto negoziale non sia stata discussa tra le parti né esaminata, neppure implicitamente, dal giudice di primo grado; allorquando la validità ed efficacia del contratto sia stata oggetto di disamina o discussione tra le parti in primo grado e su di essa sia intervenuta decisione non specificamente censurata coi motivi di gravame, si determina la formazione del giudicato interno, precludendo al giudice dell'impugnazione la facoltà di sollevare ex officio la nullità negoziale.*

01. Inquadramento dogmatico del rilievo d'ufficio e

del giudicato

1.1 — Il potere officioso tra interesse generale e principio della domanda

Il potere del giudice di rilevare d'ufficio l'invalidità negoziale costituisce un presidio fondamentale dell'ordinamento civile. L'art. 1421 c.c. assegna alla rilevabilità d'ufficio una funzione di tutela di **interessi generali** che trascendono la sfera patrimoniale delle parti. Questa prerogativa intercetta costantemente i principi processuali fondamentali di rango dispositivo. Gli artt. 99 e 112 c.p.c. vincolano il giudizio all'oggetto della domanda introdotta dai contendenti, imponendo una rigorosa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Nel processo civile contemporaneo il **rilievo officioso della nullità del contratto** non può tradursi in un potere illimitato o arbitrario. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito la portata sistematica dell'intervento ufficioso nel prisma del **giusto processo** regolato dall'art. 111 Cost. Quando l'attore agisce per ottenere l'adempimento o la risoluzione, la conformità del negozio a legge integra un **fatto costitutivo** primario della pretesa creditoria. La rilevazione ufficiosa impedisce che il provvedimento giurisdizionale dia attuazione o tutela coattiva a pattuizioni contrarie a **norme imperative**, all'ordine pubblico o al buon costume.

Tale finalità pubblicistica deve armonizzarsi costantemente con le preclusioni processuali che scandiscono il giudizio di merito. La tutela del **contraddittorio processuale** sancita dall'art. 101 c.p.c. impone al giudice la preventiva segnalazione della questione per consentire l'esercizio effettivo del **diritto di difesa**. Il rilievo officioso non può sovvertire le regole di scansione dei gradi di giudizio, né alterare l'**onere probatorio** posto a carico delle parti contendenti secondo le regole generali dell'art. 2697 c.c. L'intervento del magistrato deve pertanto mantenersi nell'alveo dei fatti ritualmente acquisiti agli atti di causa.

1.2 — La formazione del giudicato implicito sulla validità del contratto

La stabilità delle decisioni giudiziarie trova il proprio presidio cardine nell'art. 2909 c.c.. L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Questo principio opera sia in via esplicita sia attraverso il meccanismo del **giudicato implicito**. Tale figura processuale si produce quando la decisione presuppone necessariamente la soluzione di

una questione pregiudiziale di rito o di merito che funge da **antecedente logico** della statuizione finale adottata dal giudice.

Qualora il tribunale pronunci sulla condanna al pagamento di corrispettivi contrattuali, la **validità del contratto** e la sua piena efficacia si pongono come presupposto indefettibile dell'attribuzione patrimoniale. L'accoglimento della domanda di adempimento postula l'inesistenza di vizi genetici o strutturali idonei a determinare la **nullità radicale** del negozio. Se la parte soccombente non formula uno specifico motivo di appello sull'esistenza o validità dell'accordo, il capo implicito si consolida in modo irreversibile, determinando la formazione del **giudicato formale** ex art. 324 c.p.c.

La forza preclusiva del giudicato interno copre non soltanto le questioni dedotte ma anche quelle deducibili nell'ambito della lite. L'ordinamento processuale non consente che questioni risolte nel grado precedente siano riaperte d'ufficio nei gradi successivi. La tensione tra rilevabilità della nullità e **preclusioni di rito** si risolve a favore della certezza delle situazioni giuridiche, evitando regressioni processuali indebite contrarie al principio di ragionevole durata del processo.

02. Il fatto processuale e la controversia sulle prestazioni sanitarie

2.1 — L'ingiunzione di pagamento e il giudizio di primo grado

La vicenda trae origine dal ricorso per **decreto ingiuntivo** promosso da una società titolare di una **casa di cura** contro l'Azienda Sanitaria Locale. La creditrice agiva ai sensi dell'art. 633 c.p.c. per ottenere il pagamento delle prestazioni riabilitative erogate in regime di accreditamento sanitario per l'annualità 2011. Il credito azionato poggiava sul contratto stipulato tra la struttura privata e l'azienda sanitaria ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, perfezionato in data 8 giugno 2011.

L'ASL proponeva tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo in via pregiudiziale il **difetto di giurisdizione** dell'autorità giudiziaria ordinaria. Nel merito, l'ente sanitario non contestava la concreta erogazione delle prestazioni assistenziali né la validità dell'accordo sottoscritto, ma deduceva l'avvenuto superamento dei **tetti di spesa** stabiliti dai decreti commissariali della Regione Campania. Il **Tribunale di Salerno** esaminava il contratto e i provvedimenti sul budget annuale, accertando che il

credito residuo spettante alla struttura ammontava a 96.950,00 euro entro i limiti di spesa complessivamente autorizzati per l'anno 2011.

Con sentenza depositata nel 2020 il Tribunale revocava il **decreto ingiuntivo** e condannava l'ASL al pagamento della minor somma accertata. Il primo giudice decideva la causa sul presupposto espresso della **validità dell'accordo** contrattuale, dichiarando d'ufficio inammissibile per tardività il decreto commissariale n. 4/2013 prodotto dalla stessa ASL solo con la comparsa conclusionale, statuizione poi specificamente impugnata dall'ente sanitario in appello. La statuizione di merito accoglieva la pretesa della società privata riconoscendo l'operatività del titolo negoziale e il diritto alla remunerazione tariffaria pattuita.

2.2 — La pronuncia d'appello e l'eccezione ufficiosa di nullità

L'ASL interponeva appello contestando l'erronea interpretazione dei decreti commissariali sul **tetto di spesa** e l'applicazione degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002. Nessun motivo di impugnazione investiva la validità del contratto o la sussistenza dell'**accreditamento provvisorio** della struttura privata. Ciononostante, la **Corte d'Appello di Salerno** rimetteva la causa sul ruolo istruttorio, invitando le parti a interloquire sull'esistenza del provvedimento amministrativo regionale di accreditamento e sull'efficacia dell'accordo contrattuale.

All'esito dell'istruttoria d'appello, il collegio distrettuale riformava integralmente la sentenza di primo grado e rigettava la domanda di condanna della **struttura sanitaria**. I giudici di secondo grado rilevavano d'ufficio la mancanza di prova dell'accreditamento regionale nel periodo di riferimento, dichiarando privo di effetti il titolo negoziale azionato. La Corte territoriale dubitava fortemente dell'utilizzabilità delle nuove produzioni documentali offerte dalla società appellata a riprova del **regime di accreditamento**, ritenendole peraltro insufficienti nel merito a comprovare la vigenza del rapporto convenzionale.

Nel compiere tale operazione la Corte territoriale disattendeva il vincolo derivante dal **giudicato interno**. Il Tribunale di prime cure aveva statuito sulla pretesa creditoria compiendo un vaglio positivo sull'efficacia del titolo contrattuale. Dagli atti di causa emergeva che sulla validità ed efficacia del contratto e sul rapporto di accreditamento si era formato il giudicato, precludendo ogni riesame ufficioso in sede di gravame[1]. L'eccezione officiosa sollevata dal giudice d'appello finiva così per travolgere una statuizione preliminare non impugnata.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

03. La rilevabilità della nullità contrattuale nel giudizio di gravame

3.1 — La natura di **eccezione in senso lato** ex art. 345 c.p.c.

Il regime delle eccezioni in grado di appello è disciplinato con rigore dall'art. 345 c.p.c.. La norma pone un divieto generale di introdurre nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio dal giudice. Nell'architettura delle difese la **nullità negoziale** rientra pacificamente nel novero delle **eccezioni in senso lato**. Tale qualificazione consente al magistrato di rilevare la patologia contrattuale anche in grado di impugnazione, purché i **fatti costitutivi** emergano dagli elementi probatori ritualmente acquisiti.

Tuttavia, questa facoltà officiosa trova un confine invalicabile nella struttura del contenzioso preesistente. Allorquando il primo giudice abbia deciso su pretese che presuppongono la validità del rapporto contrattuale, l'appello sul riconoscimento del credito implica la rilevabilità ufficiosa della nullità soltanto se la questione non sia stata dibattuta tra le parti né esaminata dal primo decidente[2]. L'eccezione in senso lato non può operare come strumento per eludere le **preclusioni assertive** e decisorie maturate nel primo grado di giudizio.

Ne discende che il **rilievo officioso della nullità del contratto** incontra un preciso discrimine temporale e funzionale. Il potere del giudice d'appello presuppone una totale omissione di vaglio giudiziale nel grado pregresso. Se il tribunale ha analizzato le clausole contrattuali per quantificare il credito, la questione di validità cessa di essere liberamente scrutinabile d'ufficio, consolidandosi nell'accertamento intangibile del titolo.

3.2 — Il discrimine dell'avvenuta discussione e decisione in primo grado

La giurisprudenza di nomofilachia ha tracciato con precisione la linea di demarcazione tra rilievo d'ufficio e giudicato implicito. Il collegio investito dell'impugnazione conserva la facoltà di sollevare l'invalidità solo se il primo giudice ha pronunciato senza prospettare né esaminare la **conformità dell'atto**. Qualora invece le parti abbiano discusso della validità del contratto, ovvero il giudice l'abbia posta a fondamento della statuizione di condanna, la questione risulta integralmente preclusa per il secondo grado.

Le **Sezioni Unite** della Suprema Corte, con la sentenza n. 7294/2017, hanno chiarito i confini dell'istituto, precisando nella massima ufficiale che il potere di rilievo officioso della nullità spetta al giudice d'appello quale eccezione in senso lato quando la validità del rapporto sia stata decisa senza che il primo giudice l'abbia prospettata né le parti ne abbiano discusso, mentre l'intervento officioso si arresta dinanzi al giudicato qualora la validità abbia formato oggetto di effettivo dibattito e statuizione in prime cure[3]. In presenza di un accertamento preliminare non impugnato, l'inerzia difensiva produce acquiescenza parziale ex art. 329 c.p.c., determinando il passaggio in giudicato della relativa frazione di pronuncia.

L'omessa proposizione di motivi di appello sul vincolo negoziale rende intangibile l'efficacia del titolo. Il principio di specificità dell'impugnazione sancito dall'art. 342 c.p.c. impedisce al collegio di secondo grado di supplire alla mancata contestazione della parte appellante, evitando che il giudice d'appello si trasformi in una parte processuale violando la necessaria terzietà dell'organo giudicante.

04. La decisione della Suprema Corte nell'ordinanza n. 25257/2026

4.1 — L'accoglimento del ricorso e la tutela del giudicato interno

La Prima Sezione Civile accoglie il primo motivo di ricorso promosso dalla **casa di cura** ricorrente. I giudici di legittimità riscontrano la piena sussistenza della dedotta **violazione degli artt. 112, 324, 329 c.p.c.** e dell'art. 2909 c.c.. Dal raffronto tra le difese di prime cure e l'atto di gravame dell'ASL emerge chiaramente che la validità ed efficacia del contratto costituivano un presupposto ormai incontrovertibile del giudizio.

La Cassazione cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla **Corte d'Appello di Salerno** in diversa composizione affinché provveda a un nuovo esame della vicenda[1]. La motivazione evidenzia l'errore metodologico commesso dalla corte di merito nell'introdurre d'ufficio una questione di nullità estranea al perimetro devoluto con l'atto di appello. La Corte territoriale ha travalicato i limiti delle proprie attribuzioni giurisdizionali stabiliti dalla legge processuale.

L'enunciazione della Suprema Corte ribadisce che la rilevabilità della **nullità negoziale** trova un arresto invalicabile nel giudicato formatosi sull'efficacia dell'accordo. Il **rilievo officioso della nullità**

del contratto non può surrogare l'omessa formulazione di specifiche doglianze da parte della parte pubblica o privata rimasta soccombente in primo grado, ripristinando la corretta gerarchia tra **poteri officiosi** e limiti devolutivi.

4.2 — L'assorbimento delle ulteriori censure e il rinvio al giudice di merito

L'accoglimento del motivo preliminare sul giudicato determina il formale assorbimento delle ulteriori doglianze prospettate nel ricorso di legittimità. Restano assorbiti i motivi concernenti l'ammissibilità delle **produzioni documentali** sollecitate dal collegio d'appello e l'esatta quantificazione del budget sanitario riconosciuto alla struttura. Il giudice del rinvio sarà vincolato a riesaminare l'appello dell'ASL circoscrivendo la propria cognizione ai soli motivi tempestivamente proposti dall'appellante.

La Corte distrettuale in sede rescissoria dovrà conformarsi puntualmente al principio di diritto formulato dalla Suprema Corte. La validità del **rapporto negoziale** e la titolarità dell'accreditamento per l'annualità 2011 non potranno più essere messe in discussione. Il sindacato di merito verterà unicamente sull'interpretazione del decreto commissariale n. 4/2013 e sull'applicabilità del saggio di interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002.

La pronuncia conferma come la perimetrazione rigorosa del giudizio di impugnazione garantisca la certezza delle situazioni giuridiche e la complessiva efficienza dell'amministrazione giudiziaria. I contendenti hanno diritto a una definizione del contenzioso rispettosa delle preclusioni e delle domande legittimamente introdotte, preservando l'intangibilità dell'accertamento di fatto.

05. Considerazioni sistematiche e ricadute applicative per il contenzioso civile

L'arresto della Corte di Cassazione n. 25257/2026 offre spunti di primario rilievo dogmatico e pratico per la gestione del contenzioso obbligazionario e contrattuale. In prospettiva dogmatica, si può osservare come l'esigenza generale di legalità negoziale debba armonizzarsi con le regole del **processo dispositivo** e con i limiti della devoluzione. La nomofilachia di legittimità consolida così il principio per cui il giudicato interno sulla validità ed efficacia negoziale costituisce un limite insormontabile per il rilievo officioso della nullità del contratto.

Sotto il profilo operativo, i difensori devono osservare la massima accuratezza nella redazione dei motivi di impugnazione dinanzi alla corte d'appello. La parte soccombente che intenda contestare la validità o l'efficacia del contratto posto a base della condanna ha l'onere inderogabile di formulare una specifica censura. In difetto di impugnazione espressa, il **rilievo officioso della nullità del contratto** resta definitivamente precluso in ogni fase successiva del giudizio, in ossequio al principio della domanda e dei limiti dell'impugnazione in grado di appello.

Allo stesso tempo, la parte creditrice vittoriosa nel primo grado trova nel consolidamento del giudicato interno una solida garanzia di tutela. Sul piano sistematico, la rigorosa perimetrazione del thema decidendum in appello tutela la stabilità delle situazioni giuridiche accertate dal giudice di prime cure, scongiurando mutamenti officiosi dell'oggetto del contendere estranei alle censure ritualmente devolute dalle parti.

La delimitazione del potere officioso assume una valenza cruciale anche nell'ottica della prevedibilità economica delle decisioni giudiziarie. Consentire al giudice d'appello di riaprire temi negoziali non contestati pregiudica l'affidamento delle imprese e destabilizza i rapporti di credito, confermando che il rispetto delle forme processuali è la prima e fondamentale garanzia di giustizia sostanziale.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

- Art. 1421 c.c. — Rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto.
- Art. 2909 c.c. — Efficacia sostanziale della cosa giudicata.
- Art. 345 c.p.c. — Disciplina delle domande ed eccezioni nuove in appello.
- Artt. 112, 324, 329 c.p.c. — Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, **giudicato formale** e acquiescenza parziale.
- Art. 8-quinquies D.Lgs. 502/1992 — Accordi contrattuali per le strutture sanitarie accreditate.

Giurisprudenza citata

1. **Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 12/03/2026) 13/09/2026, n. 25257** — La formazione del giudicato interno sulla validità ed efficacia del contratto preclude al

giudice di appello il rilievo d'ufficio dell'invalidità contrattuale non specificamente impugnata. Esito: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione. Punto: Motivi della decisione, punti 1 e 2.

2. **Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 06/11/2024) 15/11/2024, n. 29529** — La rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale in appello sussiste solo qualora né le parti né il primo giudice abbiano prospettato o esaminato la validità del rapporto. Esito: accoglie il primo ed il secondo motivo e dichiara assorbiti il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo, cassa e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione. Punto: Considerazioni di diritto, paragrafi 4 e 5.

3. **Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 24/01/2017) 22/03/2017, n. 7294** — Il rilievo officioso della nullità contrattuale come eccezione in senso lato è consentito al giudice d'appello soltanto in assenza di discussione o statuizione anteriore coperta da giudicato. Esito: rigetta il ricorso. Punto: Motivi della decisione, paragrafo 3.

Bruno Taverniti

Avvocato del Foro di Roma — Direttore di Metodo Giuridico

Si occupa di diritto civile e diritto amministrativo. I suoi contributi privilegiano un taglio tecnico e diretto, centrato sul dato giurisprudenziale.